



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero: 35 - data 01 ottobre 2020

OGGETTO: installazione dell'impianto di climatizzazione per il piano ammezzato della sede dell'Ente. Determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs 50 del 2016. (CIG Z3C2E9353B).

IL DIRETTORE

Visto l'art. 32, comma 2 del D.lgs. 50 del 2016, il quale prevede che *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.”*

Attesa la necessità di dotare gli uffici posti al piano ammezzato della sede dell'Ente di un impianto di climatizzazione estiva ed invernale;

Vista la disciplina sostitutiva dell'art. 36 del D.lgs. 50 del 2016 introdotta dall'art. 1 del D.L. 76 del 2020 convertito con Legge 120 del 2020, in particolare il comma 2 lett. a), a mente del quale *“Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro”;*

Dato atto che l'Ente ha chiesto, agli operatori economici di seguito indicati, formulare un'offerta tecnica ed economica:

- 1) Ghiori Impianti tecnologici (**doc. a**);
- 2) Firenze Clima S.n.c. (**doc. b**);
- 3) Cemi Impianti S.r.l. (**doc. c**);

Dato atto che l'Ente ha chiesto al proprio supporto tecnico al RUP, Ing. Rossano Degl'Innocenti, di verificare quale offerta presentasse il miglior rapporto qualità – prezzo;

Ritenuto di aderire alla valutazione dell'Ing. Degl'Innocenti e di non giustificare, quindi, la selezione dell'operatore economico soltanto sulla base del prezzo;

Dato atto che la migliore offerta è stata giudicata quella della Cemi Impianti S.r.l., come risulta dalla relazione dell'Ing. Degl'Innocenti del 18/09/2020(**doc. d**);

Visto il progetto per l'installazione dell'impianto redatto dal responsabile tecnico dell'impresa, così come previsto dall'art. 5 del D.M. 37 del 2008 (**doc. e**);

Dato atto che l'Ente - coerentemente con quanto disposto nelle Linee Guida ANAC n. 4 - ha verificato i requisiti dichiarati nella dichiarazione sostitutiva (**doc. f**) provvedendo:

- alla verifica della validità del DURC (**doc. g**);
- in data 29/09/2020 alla consultazione del casellario delle annotazioni riservate presso l'ANAC dal quale non emergono annotazioni (**doc. h**).

Dato atto che l'Impresa ha consegnato in data 30/09/2020 il piano operativo della sicurezza (POS), secondo quanto previsto dal D.lgs 81 del 2008 (**doc. i**);

Preso atto che il Budget annuale 2020 consente di accogliere la spesa stimata per il presente affidamento;

DETERMINA

di affidare la fornitura con posa in opera, secondo la formula "chiavi in mano", delle macchine indicate nel preventivo (**doc. c**) e secondo le specifiche tecniche contenute nel progetto (**doc. e**) alla **CEMI IMPIANTI S.R.L.** (P.IVA 06273020484) – PEC: cemiservizi@legalmail.it, per la somma di € 4.600,00 (**quattromilaseicento/00**), oltre IVA, da versare entro trenta giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica, mediante bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato dando evidenza nella causale del pagamento del CIG assegnato, previa verifica e certificazione di conformità della fornitura stessa;

di stabilire che la posa in opera della fornitura dovrà avvenire entro e non oltre il 16/11/2020 pena la risoluzione del contratto, senza necessità di costituzione in mora, ma a seguito di semplice contestazione dell'inadempienza, ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto al risarcimento del danno;

di stabilire convenzionalmente, ai fini della garanzia dei lavori in appalto che prevedono congiuntamente la fornitura e la posa in opera, che si applicheranno gli articoli 1667 e 1669 c.c.;

di stabilire che l'impresa, al termine dei lavori, è tenuta a rilasciare la dichiarazione di conformità dell'impianto;

di stabilire, riguardo all'emergenza sanitaria COVID-19, alle disposizioni emergenziali ed agli obblighi di legge per quanto attiene alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché al distanziamento sociale ed alla tutela degli utenti e dei lavoratori della Committente, le seguenti prescrizioni:

- a) laddove a causa dell'emergenza sanitaria prima o nel corso della esecuzione del contratto dovessero essere disposte, per norma di legge, interesse pubblico o richiesta della Committente o dell'Impresa, proroghe o sospensioni che impediscano l'inizio o la prosecuzione della fornitura con posa in opera, o comunque ne rallentino l'esecuzione, nessun ulteriore corrispettivo spetterà alla stessa Impresa, neppure a titolo di maggiori spese generali, utile di impresa, fermo maestranze, rincaro materiali o declinazione delle voci per

anomalo andamento in genere, a cui per quanto occorrer possa espressamente fin d'ora rinuncia;

- b) con il corrispettivo d'appalto l'Impresa è tenuta a dotare i propri tecnici di tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI) per poter entrare all'interno della struttura e comunque per eseguire la fornitura con posa in opera in sicurezza;
- c) gli operai dell'Impresa dovranno accedere alla struttura nel rispetto dei protocolli anti contagio della Stazione appaltante;
- d) nel caso di dubbio sulle condizioni di salute di un operaio oppure laddove quest'ultimo abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19, è fatto obbligo all'Impresa di allontanarlo immediatamente, nonché di assumere ogni conseguente iniziativa nei riguardi del restante personale che potrebbe esservi venuto a contatto, sostituendo il lavoratore stesso e/o gli altri lavoratori, ferma l'invariabilità del corrispettivo;
- e) ferma l'osservanza di tutte le disposizioni normative nazionali, regionali e locali, l'Impresa si impegna ad attenersi alle indicazioni e direttive che saranno impartite dal Responsabile del Procedimento, ai fini del contenimento del rischio derivante dall'emergenza sanitaria COVID-19, ferma l'invariabilità del corrispettivo.

di affidare il predetto servizio riservandosi, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, di risolvere il contratto e, conseguentemente, di disporre il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, nonché di applicare una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;

di trasmettere la presente determina tramite PEC al soggetto affidatario, chiedendo che venga restituita firmata digitalmente, di modo che la stessa assuma altresì efficacia di ordine, ai sensi dell'art. 32, ultimo comma, del D.lgs 50 del 2016;

di obbligare l'affidatario del servizio al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

di nominare se stesso quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP);

di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione "Amministrazione trasparente".

IL DIRETTORE

D.ssa Alessandra Rosa

L'IMPRESA

CEMI IMPIANTI SRL

Allegati: (Mantenuti agli atti dell'ufficio)

- a) preventivo Ghiori;
- b) preventivo Firenze Clima;
- c) preventivo Cemi;
- d) relazione Degl'Innocenti;
- e) progetto;
- f) dichiarazione sostitutiva;
- g) DURC;
- h) visura del Casellario delle annotazioni riservate.
- i) Piano operativo della sicurezza (POS).